

C.I.S.S.A.
CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Moncalieri – Trofarello La Loggia

SCHEMA DI STATUTO

CAPO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Denominazione e natura del Consorzio

1. I Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia allo scopo di raggiungere il fine individuato nel patto di cooperazione si costituiscono in consorzio ai sensi dell'Art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'Art. 15 comma 1 L.R. 62 del 13.04.95, che assume la denominazione di "CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI".
2. Nel Consorzio possono entrare a far parte altri Enti Locali, previo parere favorevole dell'Assemblea consortile.
3. Il Consorzio è lo strumento organizzatorio dei soggetti costituenti dotato di autonomia gestionale.
4. Le quote di partecipazione degli enti consorziati sono definite dalla convenzione
5. In base alle quote di partecipazione:
 - a) vengono ripartiti tra gli enti consorziati i trasferimenti stabiliti a carico degli stessi nel bilancio di previsione;
 - b) vengono ripartiti tra gli enti consorziati gli oneri per il riparto degli eventuali disavanzi.

Art. 2

Finalità – Obiettivi

1. Gli Enti locali aderenti, secondo la convenzione ed attraverso il consorzio, si prefiggono di gestire le attività ed i servizi Socio Assistenziali.
2. Questi si svolgono secondo le disposizioni di cui all'Art. 22 L.R. 62/95 ed eventuali successive modificazioni attualmente consistenti in:
 - a) assistenza economica;
 - b) assistenza domiciliare;
 - c) assistenza socio-educativa territoriale;
 - d) assistenza alla persona disabile ex Art. 9 L. 104/1992;
 - e) affidamenti presso famiglie, persone singole, o comunità di tipo familiare;
 - f) interventi per minori ed incapaci nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria;
 - g) inserimenti in centri diurni socio-assistenziali;
 - h) inserimenti in presidi residenziali socio-assistenziali,con l'obiettivo di perseguire l'autonomia e l'integrazione delle persone nel proprio contesto di vita.

Art. 3
Durata e scioglimento

1. La durata del consorzio è di anni 20 (venti) ed è prorogabile dalla scadenza.
2. In caso di recesso anticipato di taluno degli enti consorziati, con le modalità di cui alla Convenzione, il capitale resta di proprietà del consorzio; in tale caso la quota di partecipazione del consorziato receduto va ad accrescere proporzionalmente quelle degli altri.
3. Il consorzio si scioglie:
 - a) per il decorso del tempo stabilito della durata;
 - b) per volontà unanime degli enti consorziati;
 - c) per deliberazione dei consorziati presa a maggioranza delle quote di partecipazione;
 - d) per recesso di uno o più enti che detengono la maggioranza delle quote di partecipazione.
4. In caso di scioglimento il patrimonio è ripartito tra gli enti consorziati in rapporto alla quote di partecipazione stabilite dalla Convenzione, nonché al tempo di durata dell'adesione al consorzio, gli oneri diretti e indotti inerenti alla liquidazione sono a carico degli enti consorziati.

Art. 4
Sede

1. Il consorzio ha sede legale nel Comune di Moncalieri, presso gli uffici che verranno all'uopo destinati e con possibilità di convocazione dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione nelle sedi degli enti consorziati.

CAPO II
ORGANI DI RAPPRESENTANZA, DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE

Art. 5
Gli Organi

1. Sono organi del Consorzio:
 - a) l'Assemblea Consortile
 - b) il Presidente del Consorzio
 - c) il Consiglio di Amministrazione
 - d) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - e) il Direttore.

Art. 6
L'Assemblea: composizione

1. L'Assemblea è l'organo istituzionale del Consorzio diretta espressione degli enti esponenziali delle comunità locali, nel cui seno gli enti ausiliati mediano e sintetizzano

- gli interessi associati, economici, sociali e politici rappresentati.
2. L'Assemblea è composta del Sindaco o suo delegato di ciascun Comune aderente al Consorzio.
 3. La delega della rappresentanza del membro di diritto dell'Assemblea deve avvenire per iscritto con provvedimento motivato da rinnovarsi ad ogni riunione.
 4. Ciascun Ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla Convenzione e conseguentemente in misura proporzionale esercita il voto in assemblea, in relazione alla popolazione legale residente.

Art. 7

Funzionamento

1. L'Assemblea si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea di propria iniziativa, ovvero:
 - a) quando lo richieda uno dei componenti dell'Assemblea: in questo caso la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla domanda contenente gli argomenti da trattare;
 - b) quando lo richieda il Consiglio di Amministrazione o il suo Presidente.
3. Per la convocazione dell'Assemblea il Presidente provvederà ad inviare ai componenti l'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, da recapitare al domicilio almeno:
 - a) cinque giorni prima dell'adunanza nel caso di convocazione ordinaria;
 - b) tre giorni prima dell'adunanza nel caso di convocazione straordinaria;
 - c) 24 ore in caso di convocazione d'urgenza.Sono comunque ordinarie le sedute dell'Assemblea convocate per l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto della gestione.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi lo sostituisce. Il presidente è assistito dal Segretario del Consorzio. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di partecipare all'adunanza.
5. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti di carattere riservato su persone.

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di un numero di soci che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea. In caso di seduta deserta, l'organo può deliberare in seconda convocazione da tenersi in giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti alla prima adunanza, con la presenza di almeno la metà delle quote rappresentative e dei componenti dell'Assemblea.
6. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno della seconda convocazione. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato sull'avviso, l'assemblea dev'essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

Art. 8

Competenze

1. L'Assemblea determina gli indirizzi generali del Consorzio, ispirandosi alle necessità ed agli interessi comuni degli Enti aderenti ed ai fini statutari.

2. Spetta inoltre all'Assemblea:
 - a) nominare il Consiglio di Amministrazione, il suo Presidente, il Vice Presidente, il Revisore;
 - b) pronunciare le decadenze dei Componenti il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
 - c) determinare gli emolumenti da corrispondere agli amministratori ed ai revisori;
 - d) approvare i programmi socio-assistenziali ed i criteri per la loro attuazione nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali, approvare i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni ed i rendiconti della gestione;
 - e) assumere i mutui proposti dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) approvare gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
 - g) deliberare l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni;
 - h) approvare Convenzioni con altri Enti Locali e soggetti diversi;
 - i) proporre nuove adesioni e determinarne le condizioni;
 - l) approvare atti a contenuto "normativo" destinati ad operare anche nell'ordinamento generale;
 - m) nominare e stabilire l'emolumento del Segretario;
 - n) determinare le modalità di copertura di eventuali disavanzi d'amministrazione;
 - o) proporre, a maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione, le modifiche al presente statuto.
3. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate ai sensi ed agli effetti del combinato disposto dai commi 3 e 5 dell'Art. 25 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, atti fondamentali.

Art. 9 Deliberazioni

1. Alle deliberazioni dell'assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio Comunale, per quanto attiene l'istruttoria, la forma e la modalità di redazione, pubblicazione e controllo.
2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione e dei componenti dell'Assemblea presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto; in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole del 51% delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte con votazioni a scrutinio palese con le eccezioni di legge.
3. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario il quale cura la redazione dei relativi verbali.

Art. 10 Presidente del Consorzio

1. Il Sindaco del Comune che detiene la quota maggioritaria è presidente del Consorzio.
2. Il presidente del Consorzio esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta e convoca l'Assemblea;
 - b) stabilisce l'ordine del giorno;

- c) presiede le adunanze, firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli Enti consorziati;
- d) controlla l'attività complessiva dell'Ente e promuove, occorrendo, indagini e verifiche;
- e) compie gli atti che gli sono demandati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o dalle deliberazioni;
- f) compie tutti gli atti che, nell'ambito del Comune, sono per legge riservati al Sindaco, nei confronti degli Enti strettamente dipendenti.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione – Composizione e durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo, di amministrazione e di controllo dell'attività dell'Ente. Esso si compone di n. 5 consiglieri compreso il Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall'Assemblea, nella sua prima adunanza, fuori dal proprio seno fra coloro che hanno i requisiti per essere eletti Consiglieri Comunali, ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti, debitamente documentati da curriculum.
3. Ciascun membro dell'Assemblea può designare per la nomina al massimo tre membri del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione; successivamente elegge i restanti quattro componenti del Consiglio esprimendo le preferenze sui candidati proposti. Sono eletti i candidati che abbiano conseguito voti favorevoli corrispondenti a non meno dei 2/3 delle quote di partecipazione. In seconda convocazione sono eletti i candidati che abbiano conseguito voti favorevoli almeno pari al 51% delle quote di partecipazione. Nel caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il quadriennio vengono sostituiti dall'Assemblea consortile; in tal caso le funzioni sono esercitate limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
5. I componenti il Consiglio di Amministrazione che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica 4 anni e comunque fino all'insediamento dei loro successori.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.
7. Nel Consiglio di Amministrazione nessuno dei due sessi può essere rappresentato, salva motivata impossibilità, in misura superiore ai due terzi.

Art. 12

Incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con il consorzio, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese

esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi.

2. La qualità di componente il Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere comunale e sopravvengono le incompatibilità di cui sopra.
3. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea, anche su proposta di un qualunque amministratore del consorzio o di un ente consorziato.

Art. 13 **Competenze**

1. Il Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dei fini statutari del Consorzio compie tutti gli atti che non siano riservati dalla Legge o dallo Statuto all'Assemblea e che non rientrino nelle competenze del Presidente del Consiglio o del Direttore.
2. Al Consiglio di Amministrazione compete altresì:
 - a) deliberare i prelevamenti dai fondi di riserva e le variazioni di cassa;
 - b) deliberare circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;
 - c) proporre all'Assemblea consortile il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - d) proporre all'Assemblea consortile l'assunzione dei mutui a medio e a lungo termine ai quali il Consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;
 - e) autorizza i contratti da stipulare dal direttore, approvandone i capitolati;
 - f) approvare i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel Bilancio e nel programma e non attribuiti ad altri organi;
 - g) approvare gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari;
 - h) approvare gli accordi con l'A.S.L. per la gestione delle attività a rilievo sanitario e per l'integrazione tra servizi sociali e sanitari;
 - i) adottare, in via di urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

Art. 14 **Adunanze e deliberazioni**

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti.
3. Il Consiglio si riunisce per decisione del suo Presidente ordinariamente in base alle esigenze, o a richiesta di almeno 1/3 dei Consiglieri o dei revisori dei conti o del Direttore.
4. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale, in ordine all'istruttoria, le forme e le

modalità di redazione, pubblicazione e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

Art. 15

Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio

1. Il Segretario del Consorzio partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e redige il verbale consistente nella raccolta, ivi comprese le proposte all'Assemblea, nonché, a richiesta di ciascun componente, delle annotazioni sui punti principali della discussione.
2. I verbali sono conservati presso l'Ufficio di Segreteria, unitamente agli estremi di esecutività ed alle eventuali ordinanze di annullamento da parte del Comitato Regionale di Controllo.

Art. 16

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione e coordina attività di indirizzo espressa dall'Assemblea consortile con quella di governo e di amministrazione ed assicura l'unità delle attività sociali del Consorzio.
2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) partecipa, senza diritto di voto, all'Assemblea consortile;
 - b) convoca il Consiglio di Amministrazione fissando l'ordine delle discussioni;
 - c) dispone l'istruzione degli affari di competenza del Consiglio di Amministrazione;
 - d) presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione firmandone i relativi verbali in unione al Segretario del Consorzio;
 - e) sovrintende e vigila sull'andamento amministrativo del Consorzio, riferendo periodicamente al Consiglio sul funzionamento della gestione consortile;
 - f) sovrintende l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - g) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze a uno o più Componenti del Consiglio;
 - h) convoca e presiede, secondo le norme regolamentari, la Commissione di Disciplina.

Art. 17

Vice Presidente

1. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nominato dall'Assemblea nella sua prima adunanza, all'interno del Consiglio di Amministrazione. Quando è assente o impedito il Vice Presidente, la presidenza è assunta dal consigliere più anziano.

Art. 18
Rimborso spese

1. Agli Amministratori dell'organo esecutivo, possono essere concesse le indennità di carica e di presenza con apposita deliberazione annuale dell'Assemblea Consorziale.
2. I gettoni di presenza non potranno eccedere quelli stabiliti dall'Ente Locale consorziato che detiene la maggioranza delle quote di partecipazione. Le indennità di carica e le indennità di missione non potranno eccedere i limiti stabiliti dalla legge.
3. Resta comunque a carico del Consorzio il rimborso di tutte le spese per viaggi e sopralluoghi disposti o dall'Assemblea Consorziale o dal Consiglio di Amministrazione.
4. Al Presidente, al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio spetta, oltre alle spese di viaggio, l'indennità di missione nella misura stabilita in materia dalla Legge dello Stato.

CAPO III
ORGANI GESTIONALI, STRUTTURE ED UFFICI

Art. 19
Personale

1. Lo statuto giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalle Leggi, dallo Statuto, dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti Locali.
2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici e degli enti associati, previo consenso delle Amministrazioni interessate, mediante incarico.

Art. 20
Segretario

1. Il Segretario di uno degli Enti Locali facenti parte del Consorzio è Segretario del Consorzio.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio.
3. Il Segretario cura l'istruttoria delle pratiche corredandole dei rispettivi pareri, cura la redazione dei verbali delle sedute, roga i contratti del Consorzio.
4. Il Segretario assiste le gare d'appalto.

Art. 21
Direttore

1. Il Direttore è l'organo preposto alla gestione delle attività del Consorzio. Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, secondo principi di efficacia e di efficienza.
2. Il Direttore:

- a) ha la rappresentanza legale del Consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto;
- b) esegue le deliberazioni degli Organi Collegiali;
- c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
- d) dirige il personale;
- e) irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla Legge o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione;
- f) stipula i contratti, adotta i provvedimenti a lui demandati dal regolamento per i servizi in economia;
- g) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio;
- h) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto;
- i) sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli schemi: della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali ed annuali, nonché del conto consuntivo e del bilancio di esercizio;
- l) presiede le commissioni di gara nonché le commissioni per la selezione del personale;
- m) riferisce dettagliatamente dell'attività svolta al Consiglio di Amministrazione ogni quattro mesi e ogni qualvolta ne venga richiesto dal Presidente del Consiglio.

Art. 22 **Sostituzione**

1. Nei casi di vacanza temporanea del posto del Direttore, le funzioni vengono esercitate, su designazione del Consiglio di Amministrazione, da un dipendente del Consorzio o da persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.

CAPO IV **FINANZE E CONTABILITA'**

Art. 23 **Bilancio**

1. Il Bilancio di Previsione pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine che, aggiornato di anno in anno, rappresenta attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo consigliato.
2. Il Bilancio di Previsione annuale è lo strumento dell'azione politico amministrativa del Consorzio. In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.

Art. 24
Relazione previsionale programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del Bilancio di Previsione annuale. Essa considera lo stato generale dei Servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'Ente. In essa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario.

Art. 25
Rendiconto della gestione

1. Il Rendiconto della gestione del Consorzio è approvato dall'Assemblea consortile entro il 30 giugno dell'anno successivo.
2. Il Direttore deve presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto, con una relazione illustrativa dell'attività gestionale, entro il 30 aprile.
3. Il Rendiconto deve essere successivamente trasmesso ai Revisori, per l'attestazione della corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione. Il Rendiconto con la relazione dei revisori viene rimesso all'Assemblea nei termini di cui al precedente primo comma.

Art. 26
Mezzi finanziari

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statutari con i seguenti mezzi:
 - a) quote di partecipazione degli enti consorziati;
 - b) conferimenti disposti dalla Regione o da altri Enti;
 - c) entrate dall'applicazione di tariffe agli utenti.
2. Qualora il Consorzio non riesca a finanziare con le entrate provenienti dalle tariffe e dai conferimenti disposti dalla Regione le spese necessarie al suo funzionamento, provvede a ripartire tali costi tra gli Enti consorziati, in misura proporzionale alle quote di partecipazione, in sede di redazione di Bilancio.
3. Gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del Consorzio, a trimestri anticipati, una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta nel Bilancio, secondo le modalità previste nella Convenzione.

Art. 27
Il patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili che sono conferiti dagli Enti consorziati in relazione al perseguimento degli scopi statutari, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso nell'esercizio della sua attività.
2. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio aziendale secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'Art. 830, 2° comma del Codice Civile.
3. Il trasferimento e la cessione a terzi dei beni immobili è deliberata dall'Assemblea.

4. Nella redazione del Bilancio di esercizio, la determinazione dei fondi di ammortamento, il fondo di riserva e la valutazione dei beni patrimoniali sono regolate dalle norme previste per la gestione degli Enti Locali.
5. Il Consorzio non può realizzare utili a carico degli Enti consorziati; gli eventuali avanzi di amministrazione sono posti a riduzione dei contributi consortili ordinari annuali.

Art. 28
Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito previa deliberazione dell'Assemblea consortile.

Art. 29
Revisori dei Conti

1. Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei voti. Il Collegio è composto da tre membri scelti tra gli iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti e ragionieri, dei quali, almeno uno che funge da Presidente, dovrà essere scelto dal ruolo ufficiale dei Revisori dei Conti.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni i Revisori possono accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze. Il Regolamento stabilisce le modalità di revoca e decadenza dei revisori, nonché i compiti.
3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili salvo inadempienza e sono rieleggibili per una sola volta.

CAPO V
PARTECIPAZIONE

Art. 30
Pubblicazione delle deliberazioni

1. Gli atti degli organi dell'Ente per i quali la Legge, lo Statuto o altre norme, prevedono pubblicazione, vengono affissi in apposito spazio destinato ad "Albo delle pubblicazioni" nella sede del Consorzio e contestualmente nell'Albo Pretorio del Comune sede del Consorzio.

Art. 31
Accesso e partecipazione

1. L'Assemblea consortile uniforma la propria attività al principio della trasparenza. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque ne abbia interesse, a tutela di situazioni giuridiche rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

2. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione degli utenti in ordine al funzionamento del servizio sul territorio. A tal fine il Consorzio si impegna a:
 - a) assicurare che ai reclami dei cittadini sia data tempestiva risposta scritta;
 - b) promuovere, e se richiesto partecipare ad Assemblee o ad incontri indetti da associazioni o gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei Servizi.

CAPO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 32 Funzioni normative

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
3. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 33 Disciplina per la fase costituente

1. Entro 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione che istituisce il Consorzio, il Sindaco del Comune sede del Consorzio provvede a convocare la prima seduta dell'Assemblea per la nomina del Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Segretario generale dello stesso Ente.

Art. 34 Successione e disciplina transitoria

1. Il Consorzio fa propria la pianta organica funzionale dell'A.S.L. e il personale dalla stessa dipendente destinato alla gestione dei Servizi socio-assistenziali. Il Consorzio prende altresì in carico tutto il materiale inventariato in capo al servizio Socio Assistenziale dell'A.S.L.
2. Il Consorzio con la sottoscrizione della convenzione subentra all'A.S.L. per la gestione associata dei servizi Socio Assistenziali a titolo universale, nei rapporti in essere con i terzi, con il personale dipendente e nei procedimenti non esauriti.

3. In attesa che sia elaborato il nuovo ordinamento normativo si applicano in quanto compatibili, le norme regolamentari precedenti approvate dall'A.S.L., o quelle del Comune sede del Consorzio.

Art. 35
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto del presente Statuto si applicano le norme della Legge 8 giugno 1990, n. 142, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.